

## LA GIUNTA REGIONALE

- richiamati:
  - il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
  - il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare l'articolo 33 "revisione dei Programmi Operativi";
  - il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
  - il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
  - il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, relativo agli aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- visti i principi dell'Unione Europea ispirati alla libera circolazione delle persone, alla concorrenza e alla trasparenza, contenuti nelle direttive dalla stessa emanate e recepiti quali presupposto per le linee di orientamento all'interno delle quali si possono esplicitare le azioni finanziate dal Fondo Sociale Europeo;
- vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego" e, in particolare, l'art. 1 (Finalità), comma 3, che stabilisce che "la Regione raccorda la propria azione con quella dello Stato e dell'Unione europea in materia di promozione dell'occupazione e dello sviluppo";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 in data 23 agosto 2007, recante "Recepimento dell'esito dei lavori della commissione paritetica prevista dalla DGR n. 2626 in data 2 agosto 2004, come modificata dalla DGR n. 3205 in data 30 settembre 2005, mediante l'approvazione dei percorsi di riqualificazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST), non in possesso della qualifica stessa conseguita in seguito a percorso formativo in operatore socio-sanitario (OSS)" e, in particolare, considerato il punto a) dell'allegato alla deliberazione stessa che contempla, come requisito di accesso ai percorsi di riqualificazione, un'anzianità di servizio maturata con la qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) presso servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi resi da soggetti pubblici e privati con sede legale sul territorio regionale;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 218 in data 15 febbraio 2013, recante "Approvazione delle linee guida per la realizzazione, da parte di soggetti privati, del percorso formativo, con il riconoscimento di crediti formativi a priori, per l'ottenimento della qualifica OSS (operatore socio-sanitario)" e, in particolare, il punto 3 dell'allegato alla deliberazione stessa, che contempla, quale requisito per essere ammessi al percorso formativo, svolgere o aver svolto negli ultimi cinque anni il lavoro di assistente domiciliare e tutelare presso servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi resi da

soggetti pubblici e privati con sede legale sul territorio regionale;

- dato atto che la competente Struttura politiche sociali e giovanili ha rilevato che tra i titolari della gestione dei servizi per anziani e disabili, o della somministrazione del personale, risultano anche soggetti con sede legale esterna al territorio regionale;
- ritenuto, quindi, opportuno armonizzare le sopracitate deliberazioni ai principi dell'Unione Europea, eliminando il vincolo dettato dall'aver svolto l'attività di assistente domiciliare e dei servizi tutelari presso servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi resi da soggetti pubblici e privati, con sede legale sul territorio regionale, in ottemperanza al principio della libera circolazione delle persone;
- ritenuto inoltre opportuno, su proposta del dirigente della Struttura politiche sociali e giovanili, ampliare la possibilità di riqualificarsi anche alle persone che abbiano maturato esperienza in qualità di assistenti domiciliari e dei servizi tutelari negli anni antecedenti l'ultimo quinquennio, elevando tale periodo sino a otto anni;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 28.4.2017;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche sociali e giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi BERTSCHY;

a unanimità di voti favorevoli

### **DELIBERA**

1. di approvare l'armonizzazione ai principi generali dell'Unione Europea delle disposizioni regionali in materia di riqualificazione in operatore socio-sanitario (OSS);
2. di approvare la modificazione alle DGR n. 2283 in data 23 agosto 2007 e n. 218 in data 15 febbraio 2013, eliminando le parole: *“presso servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi resi da soggetti pubblici e privati con sede legale in Valle d'Aosta”* rispettivamente, nell'allegato alla DGR 2283/2007 (paragrafo 1, lettera a)) e nell'allegato alla DGR 218/2013 (paragrafo 3);
3. di ampliare il periodo utile per il conteggio dell'anzianità di servizio innalzandolo da 5 a 8 anni e di modificare pertanto come segue il primo paragrafo del punto 3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 218 in data 15 febbraio 2013;  
*“Sono ammessi al percorso formativo, con il riconoscimento di crediti formativi a priori, per l'ottenimento della qualifica OSS (operatore socio-sanitario) coloro i quali:*
  - *svolgano o abbiano svolto negli ultimi otto anni il lavoro di assistente domiciliare e tutelare;*
  - *abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi, cumulabili e conteggiati nel corso degli ultimi otto anni.”;*
4. di stabilire che le misure adottate dalla presente deliberazione non comportano oneri a carico del bilancio regionale.